



Circolare 16 del 07/12/2022

Oggetto: Semplificazione dei procedimenti istruttori finalizzati all'erogazione degli Stati Avanzamento Lavori e introduzione di misure volte ad agevolare la liquidazione dei lavori relativi ai SAL Finali per istanze di contributo di cui al Decreto USRC 01/2014

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, Capo X-bis, recante “Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”;

VISTO in particolare l'art.67-bis, co.1, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che: “lo stato di emergenza dichiarato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'aquila e gli altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”;


VISTO l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

VISTO il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71;

VISTA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

RICHIAMATO l'atto di nomina del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della citata Intesa del 9 e del 10 agosto 2012;

VISTO il DPCM del 11 febbraio 2022 recante la proroga di incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale sino alla data del 31 dicembre 2022;



VISTO il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n. 10 del 30/12/2021 con cui è stato prorogato l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica e della Programmazione all'Ing. Francesco Mattucci fino al 31/12/2022;

VISTO l'art 11 co. 5 del Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 14/08/2015, n. 188);

RICHIAMATA la circolare USRC n. 3 del 24 ottobre 2016 sulle "Modalità di liquidazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori per gli interventi di ricostruzione privata nei "centri storici" dei comuni del cratere (art. 13 decreto USRC 01/2014)";

RICHIAMATA la circolare USRC n. 12 del 31 luglio 2019 su "Misure urgenti e provvisorie atte a garantire la rapida definizione dei pagamenti riferiti agli Stati di Avanzamento dei Lavori all'esito della sospensione dell'efficacia della determina n. 291 del 15 maggio 2019";

RICHIAMATA la circolare USRC n. 13 del 1 agosto 2019 su "Procedura per l'individuazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori per gli interventi di ricostruzione privata nei "centri storici" dei comuni del cratere da sottoporre a controllo a campione in applicazione dell'art. 11, co. 5 bis della Legge 6 agosto 2015, n. 125, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e della circolare USRC 12 del 31/07/2019";

SENTITO il Titolare dell'Ufficio Speciale

CONSIDERATA la necessità di accelerare e snellire le attuali procedure amministrative volte all'emanazione dei nulla osta per la liquidazione dei SAL anche al fine di armonizzare le circolari e le indicazioni operative emanate nel tempo,


Si emana la seguente

circolare

Art. 1

SAL Tecnici, SAL Intermedi e SAL Finali non estratti

1. Le istanze di liquidazione dei SAL devono essere trasmesse tramite lo Sportello Digitale secondo la modulistica in allegato, corredata dalla documentazione amministrativa (*Check List Codice A*), contabile (*Check List Codice B*) ed elaborati tecnici (*Check List Codice C*).
2. A seguito dell'ammissione a contributo e nelle more del decreto di concessione dello stesso da parte del comune territorialmente competente, è possibile avanzare istanza per la liquidazione del "SAL Tecnico" relativamente alle spese tecniche di progettazione, esecuzione indagini GEO-STRU, relazione geologica e compenso spettante al presidente/commissario/rappresentante parti comuni nel limite del 30% dell'importo ammesso a contributo. Il nulla osta al SAL Tecnico sarà rilasciato da USRC, a seguito delle verifiche di competenza, con la prescrizione che la liquidazione potrà essere disposta dal Comune territorialmente competente, successivamente al decreto di concessione del contributo.
3. L'USRC, anche per il tramite degli Sportelli Decentrati, verifica la completezza della documentazione presentata e dei dati inseriti dal Presidente/Commissario/Proprietario/Rappresentante Parti Comuni/Procuratore Speciale e dal Direttore dei Lavori, ciascuno per le proprie competenze nei modelli di seguito indicati:




- a. Istanza di liquidazione SAL Modello A00
- b. Dichiarazioni rese a mezzo dei Modelli USRC indicati con i codici A14 e A17
- c. Documenti giustificativi di spesa indicati con i codici B10, B11, B14
- d. La dichiarazione resa a mezzo del Modello USRC indicato con il codice B22 (solo nel caso di SAL Finale)
- e. La dichiarazione resa a mezzo del Modello USRC indicato con il codice C09

La documentazione contabile (*Check List Codice B*) e gli elaborati tecnici (*Check List Codice C*) sono oggetto di istruttoria solo nel caso di cui all'art. 2 della presente circolare.

Attraverso lo Sportello Digitale, Sezione Contratti, in maniera speditiva e formale viene verificata la documentazione contrattuale di ditte appaltatrici e subappaltatrici e in particolare:

- a. indicazione univoca dell'identità del professionista e dell'impresa;
 - b. attestazione dei requisiti di ordine generale e di qualificazione sia del professionista che dell'impresa;
 - c. presenza degli allegati a comprova delle esperienze pregresse e del fatturato degli ultimi cinque anni sia per le imprese che per i tecnici incaricati;
 - d. certificazione o dichiarazione sostitutiva antimafia;
 - e. oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
 - f. determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;
 - g. modalità e tempi di consegna;
 - h. dichiarazione di volere procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore (nel caso vi siano sub appaltatori);
 - i. indicazione del C.U.P. nei contratti.
4. L'USRC provvede alla notifica del nulla osta al Comune territorialmente competente ai fini della liquidazione al beneficiario del contributo e in caso di riscontrate carenze documentali rispetto alla completezza e regolarità della documentazione contrattuale trasmessa per professionisti e imprese (appaltatrici e subappaltatrici) il responsabile del procedimento provvederà a comunicare al Committente e al Comune territorialmente competente per le verifiche di cui all'art. 11 co. 1 del Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78, le carenze riscontrate contestualmente al provvedimento di nulla osta alla liquidazione del SAL.
5. In riferimento allo Stato Finale, il nulla osta per il saldo della quota lavori, comprensiva di IVA, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori, nonché il saldo delle competenze professionali, del compenso spettante al Presidente/Commissario/Rappresentante Parti Comuni/Procuratore Speciale può essere disposto nelle more della predisposizione della Segnalazione Certificata di Agibilità, previa acquisizione delle dichiarazioni rese attraverso il modello C13, con il quale il Direttore dei Lavori dichiara *la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e in definitiva la sussistenza della documentazione prevista dal co. 5 art. 24 del DPR 380/2001 a meno di quella di cui alla lettera d (variazioni catastali)*



6. Si demanda al comune territorialmente competente la liquidazione del SAL Finale ad eccezione del compenso spettante al Presidente/Commissario/Rappresentante Parti Comuni/Procuratore Speciale, che potrà essere liquidato solo a seguito della chiusura del procedimento urbanistico attraverso l'acquisizione della Segnalazione Certificata di Agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
7. Contestualmente al nulla osta alla liquidazione del SAL Finale e previa stipula di un'apposita intesa volta a definire le modalità operative e da sottoscrivere con i Comuni territorialmente competenti e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Abruzzo, l'Ufficio Speciale comunica la conclusione dei lavori e le unità immobiliari oggetto dell'intervento.

Art. 2

Verifica dei SAL Finali estratti

1. Le richieste di liquidazione dei SAL Finali sono sottoposte a istruttoria analitica a campione in misura pari al 30% delle richieste pervenute secondo la procedura disciplinata con la circolare 13 del 01/08/2019.
2. Le verifiche sui SAL Finali estratti saranno di tipo puntuale sulla documentazione amministrativa, contabile e tecnica del SAL Finale e dei SAL precedenti relativi al medesimo intervento.
3. Qualora le verifiche puntuali dovessero comportare la rideterminazione dell'importo erogabile, si provvederà a decurtare dalle somme liquidabili al SAL Finale la quota di contributo che non spetta.

Art. 3

Varianti in corso d'opera

1. Sono consentite Varianti in corso d'opera, opportunamente motivate e rendicontate allo stato finale, purché le stesse non siano Sostanziali e non venga superato il limite del contributo concesso. In caso contrario gli ulteriori eventuali costi saranno posti a carico dei proprietari
2. Costituiscono Varianti Sostanziali ai fini dell'erogazione del contributo:
 - a. Le lavorazioni che prevedono modifiche strutturali e/o urbanistiche rispetto al progetto approvato tali da determinare la necessità di acquisire la relativa attestazione di avvenuto deposito o autorizzazione sismica e/o nuovo titolo abilitativo urbanistico in variante che comunque non potranno comportare aumenti del contributo concedibile per lavori;
 - b. Le lavorazioni qualitativamente difformi rispetto a quelle proposte e approvate con il provvedimento di concessione, che hanno determinato le eventuali maggiorazioni di cui all'art. 7 del Decreto USRC 1/2014, o che prevedono l'esecuzione dell'intervento per una estensione tale da determinare la modifica dei parametri che hanno consentito il configurarsi della maggiorazione, anche parziale (cfr. ad es. mancato recupero del manto di copertura – voce ED. IN.05 dell'allegato tecnico). In ogni caso sono ammesse unicamente quelle rideterminazioni dovute alla mancata esecuzione di lavorazioni, con conseguente modifica in diminuzione del contributo concedibile per lavori. Resta esclusa, quindi, la possibilità di



introdurre nuove lavorazioni finalizzate a richieste di ulteriori maggiorazioni non previste in fase di richiesta di contributo.

3. Nel caso di Varianti Sostanziali è necessario procedere alla preventiva approvazione delle stesse secondo la medesima procedura prevista per l'approvazione del progetto iniziale (come previsto dal DPCM 4 febbraio 2013, art. 6 co. 2). L'USRC comunicherà al richiedente e al comune territorialmente competente gli esiti istruttori ai fini dell'emissione del decreto di concessione del contributo sostitutivo di quello già emesso. Gli Stati Avanzamento Lavori presentati successivamente all'approvazione della Variante Sostanziale sono istruiti secondo le modalità dell'art. 1 della presente circolare, con esclusione dei SAL Finali dei Lavori estratti che ricadono nella casistica di cui all'art. 2 della presente circolare.

Art. 4

Ulteriori Disposizioni Finali

1. La circolare n. 3 del 24/10/2016 "*Modalità di liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori per gli interventi di ricostruzione privata nei centri storici dei comuni del cratere (art. 12 Decreto USRC 1/2014)*" e la circolare n. 12 del 31/07/2019 "*Misure urgenti e provvisorie atte a garantire la rapida definizione dei pagamenti riferiti agli stati di avanzamento dei lavori all'esito della sospensione dell'efficacia della determina n. 291 del 15/05/2019*" sono abrogate.

Art. 5

Disposizioni Transitorie

1. Nelle more della definizione dell'intesa di cui all'art. 1 co. 7, e all'esito positivo dell'istruttoria di competenza dell'USRC, si procederà comunque al nulla alla liquidazione del SAL Finale.

**Il Dirigente dell'Area Tecnica
e della Programmazione**

Ing. Francesco Mattucci